

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2645

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ETTORE, MUGNAI**

Modifica all'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di attività dei periti assicurativi

*Presentata il 2 settembre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al titolo X, capo VI, articoli da 156 a 160, disciplina l'attività dei periti assicurativi. In particolare, l'articolo 156 prescrive che l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del titolo X non può essere esercitata da chi non sia iscritto nell'apposito ruolo di cui all'articolo 157. Il comma 2 dell'articolo 156 stabilisce, inoltre, che le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose di cui al comma 1. Questa disposizione causa incertezza normativa, in particolare se letta in combinato disposto, oltre che con il comma 1 del medesimo articolo, anche con

il comma 2 dell'articolo 157, che stabilisce come criterio per l'iscrizione nel ruolo che il perito eserciti l'attività in proprio.

A seguito della non chiara interpretazione di tali norme si verificano, nella prassi, situazioni che aggirano o che violano apertamente le disposizioni dell'articolo 156, in quanto le imprese di assicurazione affidano a soggetti non iscritti nel ruolo dei periti lo svolgimento delle attività di accertamento e di stima dei danni. Tali attività arrecano un forte danno all'operato dei periti assicurativi iscritti nel ruolo.

La presente proposta di legge intende fare chiarezza sulle disposizioni dell'articolo 156 eliminando ogni elemento di incertezza interpretativa e introducendo, inoltre, disposizioni volte a delimitare in maniera più chiara e specifica il perimetro dell'attività dei periti assicurativi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 156 codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:

«2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo devono essere esercitate direttamente ed esclusivamente da soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157. Il perito assicurativo, nell'esercizio delle attività di cui al citato comma 1, deve procedere all'ispezione in presenza, presso il danneggiato, l'officina incaricata della riparazione o un altro luogo, del veicolo a motore o del natante oggetto di sinistro.

*2-bis.* Le attività di cui al comma 1 devono essere esercitate da un perito assicurativo residente in un luogo situato a una distanza non superiore a 60 chilometri dal luogo presso il quale è eseguita la perizia.

*2-ter.* È fatto divieto al perito assicurativo di raccogliere dichiarazioni testimoniali inerenti ai sinistri.

*2-quater.* Il compenso di base per l'attività svolta dal perito assicurativo è stabilito dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, prevedendo un importo fisso pari al 3 per cento del costo del danno stimato, comunque non inferiore a 70 euro, e un importo variabile calcolato sulla base di 0,30 centesimi di euro per ogni chilometro di distanza del luogo di residenza del perito assicurativo dal luogo presso il quale esegue la perizia. Il compenso è aggiornato annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

*2-quinquies.* I contratti fra le imprese di assicurazione e i periti assicurativi inerenti allo svolgimento di ulteriori attività rispetto

a quelle di cui al comma 1 sono stipulati a seguito di concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».



\*18PDL0115550\*